SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

(84ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 » **(1765).**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 1233, 1235, 1240, 1246
COPPOLA, *relatore alla Commissione* . 1234, 1238, 1239, 1240
FENOALTEA 1235, 1238, 1240, 1242
FILETTI 1235, 1240
FINIZZI 1237, 1239
MACCARRONE Pietro 1237, 1246
PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1240
TROPEANO 1236, 1240

La seduta inizia alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Piccolo, Serra, Tomassini, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Leone è sostituito dal senatore Torelli.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 » (1765)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudi-

ziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Prego il senatore Coppola di illustrare il provvedimento alla Commissione.

COPPOLA, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1765, recante modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari — ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959, numero 1229 — consta di due tipi di norme: uno che si riferisce all'adeguamento della misura di alcuni diritti e dell'indennità di trasferta previsti dal decreto presidenziale del 1959 aggiornato e modificato con la legge 11 giugno 1962, n. 546, e l'altro che reca una integrazione dei diritti a carico dell'Erario e il conseguente versamento delle eccedenze.

Il disegno di legge muove dalla considerazione obbiettiva che dal 1962, data in cui è stata ritoccata la misura dei diritti e dell'indennità di trasferta, tali diritti e indennità sono rimasti invariati, nonostante che il costo della vita sia aumentato sensibilmente. Peraltro vi sono voci il cui esame evidenzia maggiormente una inadeguatezza rispetto alle mutate condizioni dei costi; ciò avviene per il costo della benzina che ripetutamente in quest'ultimo periodo ha subìto aumenti, e per il costo dei mezzi di trasporto dei quali necessariamente la categoria di addetti ai servizi della giustizia deve servirsi. D'altra parte gli aumenti che si propongono costituiscono, senza dubbio, un beneficio per le categorie interessate, ma in definitiva — tenuto conto dell'organizzazione del servizio, delle funzioni e delle retribuzioni degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari previsti dai provvedimenti già citati — si risolvono anche in un interesse dell'Erario, perchè quest'ultimo partecipa della integrazione degli stipendi delle categorie di cui ci interessiamo a seconda che esse raggiungano o meno un minimo garantito previsto dai provvedimenti legislativi precedenti. In questo caso, dunque, vi è una felice coincidenza tra il beneficio delle categorie interessate e l'interesse che ha l'Erario, al ritocco di queste voci. Queste considerazioni mi sembrano valide soprattutto per quanto attiene ad alcuni riferimenti di ordine statistico, perchè una vasta aliquota di ufficiali giudiziari, non raggiungendo il minimo garantito previsto dalle leggi in vigore, deve chiedere allo Stato la suddetta integrazione. Per tali motivi, e salvo l'esame caso per caso delle voci che vanno ritoccate, si può dire che il Governo ha previsto, con lievi arrotondamenti un ritocco alle voci, in linea di massima, del trenta per cento; vi sono però delle voci che superano questa percentuale.

La seconda parte del provvedimento legislativo al nostro esame riguarda più specificamente una normativa che attiene al riassetto della carriera economica, tramite un collegamento con i provvedimenti delegati per il riassetto della pubblica amministrazione. Tuttavia bisogna rilevare che per quanto attiene all'equiparazione di ordine economico il riferimento ai provvedimenti delegati è stato non solo pertinente, ma anche corretto dal punto di vista della delega, mentre per quanto attiene allo sviluppo delle carriere non si è potuto fare lo stesso riferimento perchè sarebbe stato un eccesso; e allora, per ottenere lo scopo, si è dovuto ricorrere alla legge; ed infatti questo disegno di legge inquadra alla stregua di tutti gli altri impiegati dello Stato, gli ufficiali giudiziari da una parte e gli aiutanti ufficiali giudiziari dall'altra: i primi, cioè gli ufficiali giudiziari nella categoria di concetto, i secondi nella categoria esecutiva, prevedendo poi, come vedremo nella lettura degli articoli, tre classi di stipendio per la prima categoria e cioè la classe di segretario e coadiutore, di segretario capo e di segretario principale, e, per la categoria esecutiva, due classi di stipendio, quella di coadiutore e quella di coadiutore capo.

Tenuto conto di questo riassetto della carriera, e dei ritocchi alle voci cui abbiamo accennato precedentemente, sono previsti anche alcuni criteri di perequazione, perchè effettivamente in questa, come in altre categorie, vi sono delle posizioni, vorrei dire, iso-

late, che non interessano la generalità delle persone ad essa appartenenti; vi sono cioè delle punte eccezionali che comportano guadagni eccessivamente vistosi e che generalizzano, talvolta, un giudizio negativo su tutta la categoria, mentre la maggior parte degli appartenenti ad essa vive una vita onesta di lavoro.

Il disegno di legge prevede un elemento perequativo per cui, mentre fino ad oggi con la normativa vigente era previsto un versamento allo Stato nella misura del 50 per cento per le eccedenze, in virtù del concerto del ritocco delle voci e del riassetto della carriera si è stabilito che il versamento a favore dell'Erario sia del 90 per cento.

Questo insieme di norme comporta di conseguenza che non vi sia nessun problema di copertura, come dimostra il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro; peraltro essi sono stati discussi d'accordo con l'ufficio della riforma della pubblica amministrazione e anche con i rappresentanti del Ministero delle finanze e del tesoro che convennero sulla necessità di provvedere ad aumentare queste tariffe vigenti.

Per tali motivi ritengo che la Commissione possa deliberare favorevolmente sul provvedimento al nostro esame. Quando passeremo alla lettura dell'articolato io mi permetterò di segnalare alla Commissione la misura del ritocco, cioè i punti di partenza previsti dalle leggi attualmente vigenti e, via via, la misura di aumento che con questo disegno di legge viene apportata.

Segnalo alla Commissione l'urgenza di questo provvedimento anche per considerazioni di ordine generale che trascendono gli interessi delle stesse categorie e vanno al di là della consistenza degli aumenti che esse ritengono equi, anche se, come è logico, non del tutto soddisfacenti. Il provvedimento deve essere varato al più presto possibile, così da consentire alle categorie interessate una maggiore tranquillità e soprattutto la partecipazione di forze nuove, di forze giovani alle sedi di maggiore importanza che attualmente risultano sguarnite di nuove energie.

Per questi motivi il relatore esprime pieno consenso sul disegno di legge, nel testo proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F E N O A L T E A . Signor Presidente, i proventi degli ufficiali giudiziari sono, nella loro generalità, effettivamente molto esigui. È da tenere presente che gli ufficiali giudiziari non hanno una vera e propria carriera economica e che di tutte le loro incombenze, che sono numerose, quelle da cui scaturiscono realmente dei proventi afferiscono alla giustizia civile: tutto il resto è o gratuito per legge, come quando si tratta di atti richiesti dallo Stato, oppure si verifica solo in certi casi, come quando si tratta di atti afferenti alla giustizia penale, per cui il recupero dipende dalla condanna e solvibilità del reo.

Attualmente gli ufficiali giudiziari hanno grande difficoltà nell'organizzare i propri uffici. Basti dire che a Roma, sede privilegiata, gli amanuensi guadagnano 40 mila lire al mese: è la fame!

Mi è stato detto — sono voci che devo ritenere del tutto attendibili — che i miglioramenti proposti dal disegno di legge, sul quale così chiaramene ha riferito il senatore Coppola, non risolverebbero la situazione. Per questo motivo ho presentato una serie di emendamenti intesi a migliorare le percentuali di aumento stabilite nel disegno di legge d'iniziativa governativa dai quali, peraltro, non scaturisce alcun onere per l'erario, bensì un beneficio, perchè aumentando i proventi diminuisce la quota di integrazione per cui l'erario è esposto per legge.

Non ho altro da aggiungere, salvo che riflettere che mi si potrebbe rivolgere un rimprovero: mi sono sempre battuto per una giustizia poco costosa ed oggi vengo a proporre un aumento dei costi di giustizia. L'aumento proposto, però, è così esiguo, nel quadro delle spese complessive di giudizio, che mi sento autorizzato a proporre l'emendamento senza accusare me stesso di spergiuro.

F I L E T T I . Per la verità non avrei da aggiungere molto alla esposizione particolareggiata e alquanto approfondita fatta dal senatore Coppola, solo esprimere la mia adesione totale al disegno di legge, ispirato ad

esigenze di carattere contingente che noi non possiamo certamente obliare: il costo della vita è aumentato rilevantemente e ciò si riverbera anche sul costo degli atti giudiziari.

Il senatore Fenoaltea ha fatto riferimento all'elevato costo dei processi giudiziari e particolarmente dei processi civili, ma è evidente che noi non possiamo dimenticare le esigenze degli ufficiali giudiziari che svolgono una attività di rilevante importanza per quanto concerne il celere funzionamento della giustizia. Non ritengo, tuttavia, che si possano aumentare le percentuali proposte nel disegno di legge perchè ciò comporterebbe quanto meno lunghe discussioni e ciò provocherebbe certamente un ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge.

Desidero fare un riferimento specifico per quanto riguarda l'articolo 1, là dove si richiama il primo comma dell'articolo 130 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, riguardante gli atti di protesto cambiario. Mi sembra che la proposta contenuta nel presente disegno di legge sia completamente difforme da quella contenuta all'articolo 8 dell'altro disegno di legge presentato dal Governo in ordine alla definitiva disciplina sui protesti delle cambiali. Evidentemente qui ci dobbiamo mettere d'accordo, perchè mentre all'articolo 130, primo comma, così come è formulato nel disegno di legge al nostro esame, si dice che per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20 mila è dovuto un diritto di protesto corrispondente a lire 55, mentre per quelli relativi a cambiali di valore superiore a lire 20.000 è previsto un diritto di lire 105; nel disegno di legge n. 1670 si propone una disciplina completamente diversa che fa riferimento ad un diritto di protesto del 3 per mille, e comunque non inferiore a lire 350 o superiore a lire 5 mila. Richiamo l'attenzione dei colleghi su questa contraddizione perchè se ne tenga conto quando si discuterà dettagliatamente anche il disegno di legge n. 1670.

T R O P E A N O . Ritengo che l'attesa degli ufficiali giudiziari per l'approvazione di questo disegno di legge è legittimata non tanto dagli aumenti delle percentuali in esso sancite, quanto dalla sistemazione che si verrebbe a dare alla carriera degli ufficiali giudiziari e dalla equiparazione con la carriera amministrativa di concetto dello Stato. Dai contatti che ho avuto, infatti, mi risulta che soprattutto gli ufficiali giudiziari che si avviano verso l'età pensionabile sono particolarmente legati a questa sistemazione di carriera, poco curandosi degli aumenti di qualche migliaio di lire in meno o in più che possa derivare in questo momento al loro stipendio. È giusto, del resto, che sia così, perchè, in effetti, oggi sussiste una sperequazione enorme tra il trattamento riservato agli ufficiali giudiziari soprattutto in quiescenza e il trattamento riservato invece ai dipendenti dello Stato di carriera amministrativa di concetto. Quindi questo è il problema di fondo che il disegno di legge affronta e di qui l'urgenza di approvare il provvedimento.

Per quanto concerne le percentuali di aumento previste dal disegno di legge al nostro esame, da parte del Segretario nazionale del libero sindacato degli ufficiali giudiziari ho ricevuto un'annotazione contenente proposte di aumenti che possono trovare una loro giustificazione soprattutto là dove si suggerisce un arrotondamento delle cifre che nelle ripartizioni verrebbero a sancire la corresponsione di somme inferiori alle 5 lire, il che comporterebbe difficoltà contabili per gli ufficiali giudiziari. Si tratta, comunque, di questioni a mio giudizio sotto un certo aspetto trascurabili. D'altra parte io credo che bisogna fare una considerazione sul diverso trattamento che realizzano gli ufficiali giudiziari a seconda delle sedi alle quali sono destinati, perchè senza dubbio in certe grandi sedi essi vanno molto al di là dei massimi fissati oggi dalle nuove tabelle, anche con la equiparazione alla carriera amministrativa di concetto dello Stato. Si comprende, quindi, il motivo per cui si preme sull'aumento di certi diritti che poi inciderebbero in favore dell'ufficiale giudiziario per una percentuale minima del 10 per cento in eccedenza allo stipendio equiparato alla carriera amministrativa di concetto perchè in ogni caso l'ufficiale giudiziario riceverebbe una integrazione da parte dello Stato fino al raggiungi-

mento dello stipendio fissato attraverso la nuova tabella prevista per la carriera. È da considerare, tuttavia, che nelle grandi sedi, dove il lavoro è considerevole e dove l'incidenza degli apporti attraverso la maggiorazione dei diritti può avere una consistenza, anche il 10 per cento che verrebbe riservato in eccedenza agli ufficiali giudiziari avrebbe un valore ed un peso, perchè costituirebbe una massa di denaro di alcune decine di migliaia di lire al mese; l'aumento lascerebbe del tutto indifferenti invece, gli ufficiali giudiziari delle sedi minori nelle quali difficilmente si riesce a realizzare il minimo previsto dalle nuove tabelle: l'unico vantaggio lo trarrebbe l'erario che verrebbe sgravato in parte dell'importo dell'integrazione che dovrebbe corrispondere sino al raggiungimento degli stipendi previsti in rapporto all'adeguamento della carriera, eccetera.

Le considerazioni fatte sono valide sia per quanto attiene all'esigenza della revisione dei diritti, così come propone il senatore Fenoaltea, sia per quanto attiene all'opportunità di non forzare la mano nell'aggravare il costo delle spese di giustizia. Comunque, a mio parere, per il momento è essenziale pervenire rapidamente all'approvazione di questo disegno di legge. Le sollecitazioni ricevute dalla periferia sono per una approvazione immediata ed integrale del testo così come è formulato, mentre quelle pervenute da alcuni grandi centri sono sollecitazioni che mirano ad ottenere l'aumento di alcuni diritti. I motivi di questa diversità di intendimenti sono già stati spiegati ampiamente. Desidero invece fare una considerazione per quanto riguarda la contraddizione profonda esistente tra i due disegni di legge, ambedue di iniziativa governativa: infatti se tutte e due le norme venissero approvate ci troveremmo in una strana situazione; avremmo cioè in vigore due norme, una non abrogativa dell'altra, ma tutte e due abrogative di una precedente. Tutto ciò creerebbe una situazione molto delicata; la differenza che il relatore dice relativa, non deve sussistere, questo è il principio, e nel momento in cui il Parlamento si accinge ad approvare questo provvedimento, io credo che vada esaminata la possibilità di apportarvi qualche modifica, senza però incidere nella sostanza del provvedimento per consentirne un rapido varo.

MACCARRONE. In linea di massima mi dichiaro favorevole al disegno di legge governativo, in ordine al quale vorrei fare solo una proposta tendente ad estendere i benefici di esso ai fini assicurativi e previdenziali e solo a tali fini, agli ufficiali giudiziari ed aiutanti collocati a riposo successivamente al 31 dicembre 1969. Si tratta di una cosa molto importante soprattutto perchè le pensioni godute dagli ufficiali giudiziari sono inadeguate all'aumentato costo della vita.

FINIZZI. Il riassetto delle carriere con gli aumenti economici previsti dal disegno di legge al nostro esame mi trova consenziente; ho però alcune perplessità su alcuni punti che, a mio giudizio, perpetuano una situazione di incertezza che non potrà non produrre seri inconvenienti.

Là dove, ad esempio, si parla di importo commisurato all'anzianità di servizio, si aggiunge « senza demerito »; ora non so proprio quale possa essere il preciso significato di questa aggiunta, che nessuno è in grado — io credo — di puntualizzare con un rigore non dico dogmaitco, ma che abbia almeno un travaglio giurisprudenziale e dottrinario cui fare riferimento.

Anche la speranza espressa da un collega di vedere finalmente fatto riferimento a precise categorie di dipendenti dello Stato in relazione al trattamento pensionistico, mi lascia profondamente perplesso per la scarsa chiarezza del testo. Nel disegno di legge infatti si dice che l'ufficiale giudiziario ha diritto a raggiungere un determinato importo per il quale si fa riferimento ad altre categorie di impiegati, ma solo ai fini di quello che dovrà trattenere rispetto a quello che ha riscosso. Non vorrei che ciò creasse una lacuna che potrebbe poi annullare quella che giustamente il relatore ha detto essere la finalità più saliente del disegno di legge al nostro esame.

Fortemente perplesso mi lascia anche un altro punto del disegno di legge, là dove si

dice: « Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il pubblico ministero ».

Non comprendo il parere del pubblico ministero, che, a mio giudizio, potrà essere causa di cattiva interpretazione e pessima applicazione. Siamo di fronte a norme che, secondo me, non fanno che perpetuare una situazione di servilismo gerarchico che non è certo adeguata al nostro tempo.

Quando poi passeremo all'esame dell'articolato, mi permetterò di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla modifica della percentuale, dal 50 al 90 per cento, della parte dei diritti eccedente un determinato reddito che l'ufficiale giudiziario deve versare allo Erario. Bisogna infatti considerare che l'ufficiale giudiziario si trova in una sede — diciamo — privatistica, nel senso cioè che guadagna solo se lavora, anche se un minimo gli è comunque garantito. Non voglio dire che vada conservato il 50 per cento ma bisognerebbe avere un poco più di tempo per approfondire le cause concrete di questo trattamento.

COPPOLA, *relatore alla Commissione.* Se mi si consente vorrei replicare brevemente alle osservazioni fatte dai colleghi, fornendo i necessari chiarimenti. In generale mi sembra che si sia manifestata una larga adesione alla impostazione del disegno di legge, soprattutto sulla parte più importante relativa all'adeguamento di questa categoria di lavoratori dello Stato, che ha una organizzazione autonoma e quasi anomala.

Questa finalità dell'adeguamento va tenuta presente per eliminare alcune preoccupazioni emerse nel corso della discussione; questa parificazione è estremamente importante e spiega alcune deroghe all'ordinamento vigente.

FENOALTEA. C'era già!

COPPOLA, *relatore alla Commissione.* C'era già ma non così perfetta ed adeguata. Quando tra poco passeremo all'esame dell'articolato e ci renderemo conto della misura degli adeguamenti, vedremo se sarà il caso di fare dei ritocchi. C'è però un'osservazione del collega Filetti sulla contraddizione vera o apparente, a seconda dei punti di vista, tra la normativa riguardante i protesti cambiari e quanto previsto dal disegno di legge n. 1760, in ordine alla quale bisogna tener presente che noi oggi, con questa prima parte del disegno di legge facciamo un adeguamento puro e semplice di alcune disposizioni oggi in vigore. Per esempio abbiamo portato il diritto di copia, oggi previsto in lire venti, a lire ventisei; la chiamata alla causa prevista in centoventi lire a centosessanta; il diritto di notificazione previsto in ottanta lire a centocinque e così via.

Questo l'ho detto solo per esemplificazione; pertanto, allo stato, questa normativa di semplice adeguamento di voci non può subire in questa sede altre modifiche.

Potremo modificare questo punto solo quando esamineremo l'intera materia del servizio cambiario — che avrà per oggetto fondamentale ed esclusivo una nuova disciplina dell'organizzazione e servizio dei protesti cambiari con riferimento non solo alle categorie ora all'esame ma anche a quelle dei notai, dei segretari comunali e via dicendo e che tenderà all'unificazione dei diritti, delle spese e delle competenze in genere se così non faccessimo potremmo creare situazioni di privilegio a favore degli ufficiali giudiziari rispetto ad altre categorie pure abilitate a levare il protesto cambiario.

Ripeto, il disegno di legge all'esame è di semplice adeguamento e quando interverrà la normativa generale che esaminerà nel complesso il servizio allora, in quella sede, dovrà necessariamente rivedersi anche questa voce particolare.

Il senatore Finizzi ha fatto un'osservazione a proposito dell'articolo 4, là dove si parla del giudizio di merito, o demerito riferito all'impiegato che matura i vari avanzamenti per anzianità di servizio. Ebbene, devo dire che, nei provvedimenti delegati, è sempre prevista questa possibilità e poichè, con le

norme presenti, vogliamo perequare la situazione di tutti gli ufficiali giudiziari, non vedo nulla di strano in questa disposizione.

F I N I Z Z I . Mi pare, senatore Coppola, che lei cada in contraddizione: per il protesto cambiario ha infatti sostenuto che sarà la legge organica a disporre per evitare regolamentazioni isolate; ora, invece, ha fatto il ragionamento opposto.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* I provvedimenti delegati sono già in atto e, nel caso che ci interessa, è previsto per l'appunto un adeguamento ai provvedimenti delegati dello Stato già in atto.

F I N I Z Z I . In che senso?

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Si è stabilita la delega per il riesame delle carriere degli impiegati dello Stato e poichè vogliamo adeguare la situazione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari alla categoria degli statali ecco perchè si è fatto ricorso ai provvedimenti delegati. Praticamente, questo provvedimento si adegua ad una normativa generale.

F I N I Z Z I . Se la questione va intesa in questo senso l'accetto; prego comunque l'onorevole relatore di approfondirla tramite i competenti organi ministeriali.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Il penultimo comma dell'articolo 148 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, stabilisce che: Il presidente della Corte di appello provvede all'attribuzione delle classi di stipendio successive alla prima e degli aumenti periodici biennali costanti nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato. Mi pare che questa norma sia chiarificatrice.

F I N I Z Z I . Per l'appunto, si dice che il presidente della Corte d'appello provvede all'attribuzione delle classi di stipendio alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato. Non si fa riferimento a giudizi di merito o demerito!

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Ma questo giudizio è previsto per tutte le categorie e lo dobbiamo inserire anche in questo provvedimento altrimenti faremmo degli ufficiali giudiziari dei privilegiati!

F I N I Z Z I . Se il penultimo comma dell'articolo 148 tanto chiaramente stabilisce l'adeguamento che ci interessa non vedo perchè debba essere ribadito con una dizione esplicita che le successive qualifiche e classi di stipendio spettano agli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto senza demerito il proprio lavoro.

Mi pare una duplicazione inutile sempre che, naturalmente, trovi conferma quanto asserito dall'onorevole relatore: che, cioè, la dizione del penultimo comma dell'articolo 148 sia esattamente quella usata a questo proposito per gli altri dipendenti statali.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Infine, devo rispondere al senatore Maccarrone Pietro il quale ha proposto un nuovo articolo 4-*bis* al provvedimento.

In linea di massima, onorevole collega, sono d'accordo con lei; devo tuttavia far presente che, anche in questo caso, si tratterebbe di una norma di carattere eccezionale in quanto verrebbe proposta per le sole categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, alterando pertanto l'intero sistema previsto dai provvedimenti delegati per gli impiegati dello Stato.

Poichè, non mi stanco di ripeterlo, con le presenti norme si compie uno sforzo di adeguamento alle carriere ed al trattamento riservato agli statali, non mi pare sia il caso di alterare questo equilibrio. Inoltre, l'accoglimento di un siffatto emendamento comporterebbe, inevitabilmente, un problema di copertura.

Chiedo scusa se mi attesto su una posizione di apparente rigidità, ma sono convinto che il principio dell'adeguamento debba essere necessariamente riportato a quanto

disposto per tutte le altre categorie degli impiegati dello Stato.

T R O P E A N O . La decorrenza, per gli enti dello Stato, è il 1° luglio 1970.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Ripeto, non avrei difficoltà all'accoglimento dell'emendamento proposto, però non vi è dubbio che bisognerebbe richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

Naturalmente, non posso neanche sottovalutare i motivi di urgenza per l'approvazione di queste norme.

T R O P E A N O . Comprendo anche io che ci sono difficoltà molto serie che si frappongono all'occoglimento dell'emendamento del senatore Maccarrone.

Quanto meno, prima di decidere, dovremmo considerare la situazione e posizione della Cassa di previdenza ed attendere il parere della Commissione finanze, il che complicherebbe notevolmente le cose.

Tuttavia, ritengo che una soluzione potrebbe essere trovata nel senso che il rappresentante del Governo, dopo aver studiato il problema, potrebbe proporre un provvedimento autonomo per fissare l'equiparazione degli ufficiali giudiziari ai dipendenti statali anche per quanto attiene la decorrenza del nuovo trattamento attuato, per l'appunto, a favore di questi ultimi.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Potremmo concordare un ordine del giorno, condiviso da tutta la Commissione, che dovrebbe essere accolto dal Governo.

F E N O A L T E A . È indubbio che il legislatore può approvare oggi una legge e modificarla domani, ma non mi pare che questo sistema sia molto producente.

Comunque, mi pare che questo si intenda fare a proposito delle presenti norme e non vorrei che poi ci trovassimo di fronte a due provvedimenti discordanti nessuno dei quali sopprime l'altro.

Quanto asserito dal senatore Coppola mi sembra logicamente corretto: si tratta di un provvedimento unificatore, ma quando l'interprete andrà a leggere queste norme e quelle sui protesti cambiari che esamineremo in futuro, come si dovrà regolare?

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Sono io stesso relatore anche di quel provvedimento e, quando arriveremo alla sua discussione, faremo gli opportuni richiami onde non generare equivoci.

F I L E T T I . Possiamo superare l'ostacolo facendo un richiamo alle modificazioni di carattere definitivo delle norme sul protesto delle cambiali, quando esamineremo in particolare questo articolo.

P R E S I D E N T E . Senatore Fenoaltea, prima di passare all'esame degli articoli, le chiedo se insiste nella presentazione dei suoi emendamenti.

F E N O A L T E A . Insisto anche se il senatore Tropeano ha avanzato una giusta esigenza di sollecitudine. Desidero precisare che non ho alcuna intenzione dilatoria, ma d'altra parte non posso smentire la logica che ha ispirato i miei emendamenti. Lascio la responsabilità della decisione alla Commissione.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Poichè ho avuto modo di prendere visione in anticipo degli emendamenti del senatore Fenoaltea esprimo sul loro complesso, dal momento che sono tutti correlati, parere negativo, perchè, pur apprezzando lo spirito che li ha animati, considero prevalente l'urgenza del provvedimento.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Per gli stessi motivi di urgenza e anche in considerazione del fatto che vi è un accordo unanime sul problema di fondo trattato e risolto dal disegno di legge, esprimo parere negativo sul complesso degli emendamenti presentati dal senatore Fenoaltea.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, gli articoli 126, 127, 128 e 129, il primo comma dell'articolo 130, il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 124. — « Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire trenta ».

Articolo 125, primo comma. — « Per le copie di cui all'articolo 111, nonchè per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina ».

Articolo 126. — « Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire cinquantacinque ».

Articolo 127. — « Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire centosessanta ».

Articolo 128. — « Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire centocinque ».

Articolo 129. — « Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire duecentosessanta;

b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire seicentocinquanta;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta ».

Articolo 130, primo comma. — « Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque ».

Articolo 131, primo e secondo comma. — « Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del Codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire cinquantacinque ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Fenoaltea il seguente emendamento sostitutivo, su cui il Governo e il relatore hanno già espresso parere negativo:

Art. 1.

Articolo 124. — Sostituire la parola: " trenta " con la parola: " duecento ".

Articolo 125. — Sostituire la parola: " ventisei per ogni pagina " con le parole: " lire trenta a facciata compreso l'originale ".

Articolo 126. — Sostituire la parola: " cinquantacinque " con le parole: " duecento non computabile nè ai fini del versamento nè ai fini della liquidazione dell'indennità integrativa ".

Articolo 127. — Sostituire la parola: "centosessanta" con la parola: "mille".

Articolo 128. — Sostituire la parola: "centocinque" con le parole: "trecento e di disamina di lire trecento".

Articolo 129. — Sostituire gli alinea *a*), *b*) e *c*) con i seguenti:

"*a*) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 50.000 (cinquantamila) lire 1.200 (milleduecento);

b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 100.000 (centomila) lire 2.000 (duemila);

c) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 500.000 (cinquecentomila) lire 3.000 (tremila);

d) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 1.000.000 (un milione) lire 5.000 (cinquemila);

e) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire 1.000.000 (un milione) o di valore indeterminabile lire 10.000 (diecimila)".

Articolo 130. — Sostituire l'articolo con il seguente:

"Per ogni titolo protestato in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni è dovuto un diritto di protesto del 3 per mille, e comunque non inferiore a lire 350 (trecentocinquanta) e non superiore a lire 5.000 (cinquemila).

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, il diritto è ridotto a metà.

Quando all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta il 50 per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato.

Per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche una indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese: per i percorsi fino a 8 chilometri lire cinquecento e per ogni chilometro successivo lire sessanta, da non computarsi nè ai fini del versamento all'erario, nè ai fini della liquidazione della indennità integrativa".

Articolo 131. — All'ultima riga sostituire la parola: "cinquantacinque" con la parola: "quattrocento".

Metto ai voti l'emendamento del senatore Fenoaltea.

(*Non è approvato*).

F E N O A L T E A . Dichiaro di astenermi dalla votazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 132-*bis* dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, inserito con l'articolo 13 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e modificato dal decreto presidenziale 5 giugno 1965, n. 757, è sostituito dal seguente:

Articolo 132-*bis*. — « Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire trecentonovanta. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione ».

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Fenoaltea il seguente emendamento sostitutivo, sul quale il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario: « Articolo 132-*bis* — sostituire la parola "trecentonovanta" con le parole "millecinquecento, da non computarsi ai fini del versamento all'erario e ai fini della liquidazione dell'indennità integrativa" ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, numero 546, è sostituito dal seguente:

Art. 133. — « Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire ventisei per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di lire centottantacinque.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale ».

Il senatore Fenoaltea anche a quest'articolo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo, sul quale il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario: « Articolo 133 — sostituire la parola "ventisei" con la parola "sessanta", nonchè la parola "centottancinque" con le parole "cinquecento, da non computarsi nè ai fini del versamento all'erario nè ai fini della liquidazione dell'indennità integrativa" ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 3 il senatore Fenoaltea propone di inserire un articolo 3-*bis* — sul quale, come sugli altri emendamenti il Governo e il relatore si sono espressi in senso contrario — del seguente tenore:

Art. 3-*bis*.

Il 1° comma dell'articolo 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959 n. 1229 è sostituito dal seguente:

Articolo 136, 1° comma — per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, sono raddoppiati, se trattasi di atti di notifica e triplicati se trattasi di atti che comportano redazione di verbale.

Per gli atti che importano redazione di verbale, eseguiti dopo l'orario consentito dalla legge, spetta all'ufficiale giudiziario un diritto fisso di lire 5.000 (cinquemila). Se l'attività è svolta entro le ore 22, oltre tale unità il diritto fisso deve essere corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila). Il diritto fisso ed il diritto di urgenza non sono computabili nè ai fini della liquidazione della indennità integrativa nè ai fini del versamento all'erario, e sono attribuiti personalmente all'ufficiale giudiziario che redige l'atto.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 146, 1° e 2° comma — le somme riscosse per diritto, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario o, dove esista, dall'ufficiale giudiziario dirigente. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'Ufficio.

L'ufficiale giudiziario o, dove esista, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il 20 per cento delle somme riscosse.

Egli amministra le somme a tal fine detratte: le eventuali eccedenze sono ripartite in quote eguali tra gli ufficiali giudiziari presenti a fine d'anno.

Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso Ufficio devono ripartire tra loro, in quote eguali, i diritti, detratti il 10 per cento per

tassa erariale ed il 20 per cento per spese d'ufficio.

Metto ai voti l'articolo 3-*bis*.

(*Non è approvato*).

Art. 4.

Gli articoli 148, 155, 169 e 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 148. — « All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario, compete, a carico dell'Erario, un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio delle seguenti qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato, al maturare delle seguenti anzianità di servizio, senza demerito:

segretario, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

segretario, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;

segretario principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;

segretario principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;

segretario capo, dopo trenta anni di servizio.

L'attribuzione delle qualifiche successive alla prima è disposta con decreto del presidente della Corte d'appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina.

Il presidente della Corte d'appello provvede all'attribuzione delle classi di stipendio successive alla prima e degli aumenti periodici biennali costanti nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il pubblico ministero ».

Articolo 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato, avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

L'ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della medesima carriera avente la qualifica di segretario capo, deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente detto importo, elevato di quattro aumenti biennali periodici ».

Articolo 169. — « All'aiutante ufficiale giudiziario, che con i diritti percepiti, al netto del dieci per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato, avente la qualifica di coadiutore, compete a carico dell'Erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato fino all'ammontare dello stipendio delle successive qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato al maturare delle seguenti anzianità di servizio senza demerito:

coadiutore, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

coadiutore, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;

coadiutore principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;

coadiutore principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;

coadiutore capo, dopo trenta anni di servizio.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152 ».

Articolo 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

L'aiutante ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della stessa carriera avente la qualifica di coadiutore capo, deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente l'ammontare del suddetto stipendio, all'undicesimo aumento periodico ».

Anche a quest'articolo è stato presentato dal senatore Fenoaltea il seguente emendamento sostitutivo, a cui sono contrari sia il Governo che il relatore:

Art. 4.

Articolo 148 — alla terza riga sostituire la parola « dieci » con la parola « venti ».

Articolo 155 — alla terza riga sostituire la parola « dieci » con la parola « venti ».

Alla penultimo riga del primo comma sostituire la parola « novanta » con la parola « ottanta ».

Alla terzultima riga del secondo comma sostituire la parola « novanta » con la parola « ottanta ».

Articolo 169 — Alla terza riga sostituire la parola « dieci » con la parola « venti ».

Articolo 171 — alla sesta riga sostituire la parola « dieci » con la parola « venti ».

Alla terzultima riga del primo comma sostituire la parola « novanta » con la parola « ottanta ».

Alla quartultima riga del terzo comma sostituire la parola « novanta » con la parola « ottanta ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 4 il senatore Maccarrone propone di inserire un articolo 4-*bis* del seguente tenore:

Art. 4-*bis*.

Ai fini assicurativi e previdenziali le norme di cui alla presente legge hanno vigore a partire dal primo gennaio 1970.

M A C C A R R O N E . Ritiro la mia proposta a seguito delle assicurazioni fornitemi dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Do lettura, infine dell'articolo 5:

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI